

**Pubblicato il 22/02/2021**

**Sent. n. 284/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2017, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Del Re e Luca Manetti nel cui studio in Firenze, via della Torretta 16 sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Castelfranco Piandiscò, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorian Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume N° 11;

Per l'accertamento della responsabilità del Comune di Castelfranco Piandiscò per la condotta colposa ed illegittima tenuta in ordine all'emissione nei confronti delle [omissis] del provvedimento di diniego del [omissis] a firma del Responsabile Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, avente ad oggetto "Piano di Lottizzazione [omissis] Provvedimento di diniego", annullato con la sentenza n. 591/2017 del TAR Toscana

Nonché per la condanna del Comune di Castelfranco Piandiscò a risarcire il danno causato alle predette [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelfranco Piandiscò;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Con sentenza n. 591/2017 questo Tribunale ha annullato il parere negativo della Commissione edilizia del comune di Castelfranco Piandiscò rispetto alla approvazione di un piano attuativo proposto dalle [omissis] ricorrenti, parere che faceva seguito ad un lunghissimo iter istruttorio.

Il presente ricorso è volto ad ottenere il risarcimento del danno subito dalle stesse a cagione della lesione dell'interesse legittimo in tal modo verificatasi.

Si può prescindere dall'esame delle eccezioni di rito formulate dalla Amministrazione resistente in relazione alla mancata impugnativa di successivi atti negativi attesa la infondatezza nel merito del ricorso.

La richiesta risarcitoria ha ad oggetto in primo luogo il lucro cessante che, secondo le ricorrenti, sarebbe rappresentato dall'utile che esse avrebbero ritratto dalla realizzazione del progetto urbanistico illegittimamente denegato.

E' noto tuttavia che ove sia stato leso un interesse legittimo di tipo pretensivo il risarcimento del danno causato dalla illegittimità dell'azione amministrativa è subordinato alla dimostrazione della spettanza del bene della vita oggetto della istanza che la p.a. ha illegittimamente denegato.

In caso analoghi a quello di specie la giurisprudenza ha chiarito che l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, la relativa istanza è soggetta ad potere discrezionale che ben può giustificare il diniego (ex plurius cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 luglio 2015, n. 1667; Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 403; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 41; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2013, n. 1563; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1479; id. 19 settembre 2012, n. 4977; Tar Umbria, Sez. I, 27 maggio 2010, n. 335; Tar Piemonte, Sez. I, 9 aprile 2010, n. 1752; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 6 giugno 2008, n. 624; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248).

Ne discende che nella fattispecie in esame non è possibile pervenire ad un accertamento in ordine alla certezza o alla elevata probabilità di conseguire il risultato positivo poiché l'approvazione del piano costituiva solo uno dei possibili esiti del procedimento configurandosi perciò la posizione delle istanti rispetto ad esso come mera aspettativa insuscettibile di tutela risarcitoria (Cons. Stato, IV, n. 1615/2018).

A nulla rilevano quindi le osservazioni contenute nel ricorso in ordine alla presunta pretestuosità delle ragioni che la Commissione edilizia avrebbe frapposto alla domanda edificatoria posto che anche qualora le stesse risultassero fondate non sarebbe comunque possibile pervenire ad un accertamento di spettanza che copra gli ineliminabili profili discrezionali del potere esercitato.

Le società ricorrenti chiedono altresì il danno emergente costituito dalle spese che esse avrebbero sostenuto per il pagamento dei professionisti durante il lungo iter istruttorio che ha condotto al diniego poi annullato.

Tale richiesta, sebbene astrattamente ammissibile, appare tuttavia del tutto sfornita di prova in relazione al periodo di tempo anteriore al diniego annullato.

Non sono infatti state prodotte agli atti fatture attestanti i pagamenti che sarebbero stati a tale titolo effettuati. Ed anche le convenzioni fra proprietà e professionisti che sono state prodotte sono prive di data certa e, quindi, insuscettibili di fare prova nei confronti dei terzi.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE  
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO